

**Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro**  
Via Canova 16  
6901 Lugano  
Switzerland

## Convenzione di previdenza

Conto Previdenza

**N.**

Relazione

**Domanda per l'apertura di un conto vincolato di previdenza presso la Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro (3a)**

Signor     Signora (in seguito intestatario della previdenza)

Cognome e nome

Indirizzo di residenza

Data di nascita

Nazionalità

Stato civile

Professione

No. AVS

Numero di cellulare

Indirizzo e-mail

**Sono affiliato/a ad una cassa pensione (II. pilastro)**     **Si**     **No**

**Desidero che la Fondazione apra a mio favore un conto di previdenza vincolato**

Con l'apertura del Conto Previdenza l'Intestatario della Previdenza riceverà una lettera di conferma dell'apertura della relazione con le coordinate bancarie per i versamenti.

P.f. inviatemi le **Polizze di versamento**.

### Attuazione della previdenza vincolata

La Fondazione si impegna ad attuare, nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e a favore dell'intestatario della previdenza, la prestazione di previdenza vincolata desiderata dall'intestatario conformemente alle disposizioni previste dagli Statuti e dal Regolamento della Fondazione. Gli averi di previdenza dell'intestatario vengono depositati, a suo favore, dalla Fondazione presso la Cornèr Banca SA, Lugano.

### Contenuto della convenzione

Il contenuto della convenzione risulta dalle indicazioni sopra elencate e dalle disposizioni previste nel Regolamento della Fondazione, che costituiscono parte integrante della presente convenzione. Apponendo la propria firma sulla presente convenzione, l'intestatario della previdenza conferma di aver preso atto del contenuto del Regolamento della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro e di riconoscerlo come assolutamente vincolante.


Luogo e Data

Firma dell'intestatario della previdenza

Copia per la Fondazione



**D. Gianora**



**M. Pedrioli**

**Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro**  
Via Canova 16  
6901 Lugano  
Switzerland

## Convenzione di previdenza

Conto Previdenza

**N.**

Relazione

**Domanda per l'apertura di un conto vincolato di previdenza presso la Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro (3a)**

Signor  Signora (in seguito intestatario della previdenza)

Cognome e nome

Indirizzo di residenza

Data di nascita

Nazionalità

Stato civile

Professione

No. AVS

Numero di cellulare

Indirizzo e-mail

**Sono affiliato/a ad una cassa pensione (II. pilastro)**  **Si**  **No**

**Desidero che la Fondazione apra a mio favore un conto di previdenza vincolato**

Con l'apertura del Conto Previdenza l'Intestatario della Previdenza riceverà una lettera di conferma dell'apertura della relazione con le coordinate bancarie per i versamenti.

P.f. inviatemi le **Polizze di versamento**.

### Attuazione della previdenza vincolata

La Fondazione si impegna ad attuare, nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e a favore dell'intestatario della previdenza, la prestazione di previdenza vincolata desiderata dall'intestatario conformemente alle disposizioni previste dagli Statuti e dal Regolamento della Fondazione. Gli averi di previdenza dell'intestatario vengono depositati, a suo favore, dalla Fondazione presso la Cornèr Banca SA, Lugano.

### Contenuto della convenzione

Il contenuto della convenzione risulta dalle indicazioni sopra elencate e dalle disposizioni previste nel Regolamento della Fondazione, che costituiscono parte integrante della presente convenzione. Apponendo la propria firma sulla presente convenzione, l'intestatario della previdenza conferma di aver preso atto del contenuto del Regolamento della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro e di riconoscerlo come assolutamente vincolante.

Eventuali prelievi anticipati possono essere effettuati unicamente nella misura in cui la legge lo consente.

### Elaborazione dei dati e loro utilizzo a fini di marketing

L'intestatario della previdenza autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a trasmettere i suoi dati personali, inclusi quelli relativi ai suoi conti Risparmio Previdenza, a Cornèr Banca SA, Lugano e ai suoi mandatari, per fornire i servizi che egli ha richiesto e/o per sottoporli prodotti e servizi di previdenza offerti dalla Fondazione e/o prodotti e servizi bancari, finanziari e di previdenza offerti da Cornèr Banca SA.

### Inizio del contratto

La convenzione, di regola, entra in vigore con la firma dell'intestatario della previdenza


Luogo e Data

Firma dell'intestatario della previdenza

Copia per l'intestatario



**D. Gianora**



**M. Pedrioli**

## Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro

### REGOLAMENTO

#### I. Generalità

##### 1. Definizioni

Banca: Cornèr Banca SA.

CO: Codice delle obbligazioni.

Conto Previdenza: Conto di previdenza vincolata (3a) che la Fondazione detiene presso la Banca per conto dell'Intestatario.

Convenzione: Convenzione di previdenza vincolata (3a) mediante la quale l'Intestatario richiede alla Fondazione l'apertura di un Conto Previdenza o un Deposito Previdenza presso la Banca.

Deposito Previdenza: Deposito titoli di previdenza vincolata (3a) che la Fondazione detiene e gestisce presso la Banca o altre banche depositarie assoggettate alla Legge sulle banche per conto dell'Intestatario sulla base del Mandato di gestione.

FINMA: Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Fondazione: Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro.

Intestatario: Persona affiliata alla Fondazione, intestataria della previdenza.

Mandato di gestione: Mandato di gestione patrimoniale discrezionale per investimenti conformi alle disposizioni della OPP 2 e della OPP 3, che l'Intestatario conferisce per iscritto alla Fondazione, mediante la stipula di un separato accordo, contestualmente all'apertura di un Deposito Previdenza per la gestione degli averi ivi depositati.

LPP: Legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

OPP 2: Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

OPP 3: Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute.

Regolamento: Presente regolamento della Fondazione.

I termini riferiti alle persone che sono declinati al maschile nel Regolamento s'intendono naturalmente riferiti anche alle persone di sesso femminile.

##### 2. Adesione, scopo

- 2.1. Alla Fondazione possono, di regola, aderire tutte le persone fisiche che in Svizzera sono assoggettate alle imposte in modo illimitato e conseguono un reddito soggetto all'AVS/AI derivante da un'attività lucrativa, dipendente o indipendente.
- 2.2. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Intestatario aderisce alla Fondazione ed è autorizzato a effettuare, nel quadro dell'art. 82 LPP e dell'OPP 3, depositi fiscalmente agevolati sul proprio Conto Previdenza e/o Deposito Previdenza, a seconda del caso, presso la Fondazione.
- 2.3. L'appartenenza alla Fondazione si estingue con la liquidazione dell'averi individuale che l'Intestatario ha accumulato nel patrimonio vincolato della Fondazione. La Fondazione può, inoltre, a suo insindacabile giudizio, terminare l'appartenenza dell'Intestatario alla Fondazione, qualora l'Intestatario lasci definitivamente la Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a. della Legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 (LFLP) e disposizioni ivi richiamate.

#### N.

##### Relazione

- 2.4. All'uscita dalla Fondazione, l'Intestatario non ha alcun diritto nei confronti del patrimonio libero della Fondazione.

##### 3. Apertura di un Conto Previdenza e/o di un Deposito Previdenza

- 3.1. Su incarico dell'Intestatario la Fondazione apre uno o più Conti Previdenza e/o Depositi Previdenza in favore dell'Intestatario, ferma restando la limitazione di cui alla cifra 3.3. La tenuta di tali Conti e/o Depositi nonché la custodia dei relativi averi sono affidate alla Banca e sono segnatamente rette dalle Condizioni generali della Banca.
- 3.2. L'apertura e la tenuta di ciascun Deposito Previdenza è condizionata al conferimento alla Fondazione, da parte dell'Intestatario, di un relativo Mandato di gestione.
- 3.3. Il Conto Previdenza e il Deposito Previdenza servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza personale vincolata dell'Intestatario. Il Consiglio di Fondazione può rifiutare l'apertura di Conti Previdenza e/o Depositi Previdenza senza indicarne i motivi.
- 3.4. L'Intestatario può stipulare al massimo cinque Convenzioni con la Fondazione, non potendo comunque la somma dei versamenti annui superare l'importo massimo previsto conformemente alla cifra 4.1. La divisione di averi previdenziali non è possibile.
- 3.5. La Fondazione è autorizzata, ma non obbligata, ad estinguere d'ufficio, senza addebito di ulteriori spese, Conti Previdenza e/o Depositi Previdenza che presentino durante un intero anno fiscale, un saldo nullo o negativo.

#### II. Contributi, versamenti

##### 4. Versamenti

- 4.1. L'Intestatario è libero di stabilire l'ammontare e il momento dei versamenti sul Conto Previdenza e/o sul Deposito Previdenza in suo favore, fino a concorrenza dell'importo annuo massimo fiscalmente agevolato e autorizzato ai sensi dei combinati disposti dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 e dell'art. 8 cpv. 1 LPP, fiscalmente deducibile dal reddito per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, del Cantone e dei Comuni. Gli apporti sul Conto Previdenza e/o sul Deposito Previdenza sono accettati unicamente sotto forma di denaro; sono esclusi i trasferimenti di titoli o altri strumenti finanziari. I versamenti possono essere effettuati solo finché l'Intestatario consegue in Svizzera un reddito soggetto all'AVS derivante da un'attività lucrativa dipendente o indipendente.
- 4.2. Per essere deducibili fiscalmente, i versamenti devono pervenire con un anticipo tale che la contabilizzazione possa ancora essere effettuata prima della conclusione del rispettivo anno civile. Un accredito retroattivo dei versamenti è escluso. La Fondazione è libera di rifiutare dei versamenti.

##### 5. Remunerazione degli averi vincolati su Conti Previdenza

- 5.1. La Fondazione remunera l'averi di previdenza detenuto sotto forma di liquidità su Conti Previdenza al tasso d'interesse stabilito periodicamente dal Consiglio di Fondazione. Nella determinazione del tasso d'interesse, il Consiglio di Fondazione tiene conto, in particolare, dell'evoluzione del mercato monetario e dei capitali. Esso deve almeno corrispondere a quello corrisposto dalla Banca in relazione agli usuali conti di risparmio. Alla fine dell'anno civile gli interessi maturati vengono accreditati sul Conto Previdenza.

- 5.2. Contributi versati in eccesso non danno diritto a interessi. Interessi eventualmente accreditati su contributi versati in eccesso saranno stornati al più tardi con il rimborso dei versamenti in eccesso su indicazione dell'autorità fiscale.
- 5.3. Il tasso d'interesse viene reso noto in modo adeguato, segnatamente mediante affissione presso ogni sportello della Banca.

## **6. Investimenti vincolati in strumenti finanziari – Mandato di gestione**

- 6.1. Il Mandato di gestione conferito dall'Intestatario alla Fondazione per investire gli averi registrati su di un Deposito Previdenza dà alla Fondazione, nei limiti imposti dalla OPP 2 e dalla OPP 3, la libertà di selezionare discrezionalmente investimenti e/o i disinvestimenti da eseguire, incluse le relative operazioni, nel rispetto del profilo di investimento scelto dall'Intestatario tra quelli disponibili per tale Mandato di gestione.
- 6.2. La Fondazione affida alla Banca l'esecuzione della gestione patrimoniale risultante dai Mandati di gestione degli averi registrati su Depositi Previdenza e assicura un adeguato monitoraggio sull'operato di quest'ultima.
- 6.3. L'acquisto e la vendita di strumenti e prodotti finanziari avviene a nome della Fondazione ma per conto e a rischio dell'Intestatario, sulla base del rispettivo Mandato di gestione.
- 6.4. Gli investimenti attuati e i proventi maturati costituiscono parte integrante del capitale di previdenza vincolato. I ricavi saranno capitalizzati, ossia il provento netto conseguito dai rispettivi investimenti sarà reinvestito conformemente al Mandato di gestione. Non verranno effettuate distribuzioni di utili. Gli averi previdenziali investiti in strumenti finanziari sono soggetti ad oscillazioni dei corsi. Nonostante la diversificazione degli investimenti e la gestione da parte di specialisti, non si possono escludere rischi di perdite, che rimangono interamente a carico dell'Intestatario. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo. Gli averi previdenziali investiti in strumenti finanziari non godono di garanzia del capitale investito, né da parte della Fondazione né della Banca e non danno diritto ad una remunerazione giusta la precedente cifra 5 che riguarda gli averi vincolati registrati su Conti Previdenza. L'investimento di averi di previdenza in strumenti e prodotti finanziari presuppone un orizzonte d'investimento da medio a lungo termine.
- 6.5. La Fondazione ha, inoltre, la facoltà di fissare, a suo giudizio, importi e/o quantità minimi per l'esecuzione di tali investimenti. La gestione patrimoniale non inizia sin tanto che sul relativo Deposito Previdenza gli averi vincolati registrati, sotto forma di liquidità, non raggiungano le quantità e/o gli importi minimi stabiliti dalla Fondazione al riguardo, comunicati all'Intestatario per iscritto o su altro, adeguato supporto durevole, fermo restando che la Fondazione remunera l'avere di previdenza detenuto sotto forma di liquidità al tasso d'interesse stabilito periodicamente dal Consiglio di Fondazione, accreditando gli eventuali interessi maturati alla fine di ogni anno civile. L'acquisto e la vendita di strumenti e prodotti finanziari avvengono conformemente alle condizioni e alle disposizioni di volta in volta previste per i rispettivi strumenti e prodotti e soltanto durante i giorni lavorativi bancari, come in particolare previsto dalle Condizioni generali della Banca.
- 6.6. All'Intestatario è data la possibilità, in qualsiasi momento, di ordinare il trasferimento degli averi dal Deposito Previdenza al Conto Previdenza e viceversa, previa comunicazione per iscritto alla Fondazione attraverso il modulo preposto. Il trasferimento dal Deposito Previdenza al Conto Previdenza implica la (parziale o totale) liquidazione degli investimenti registrati sul Deposito Previdenza.
- 6.7. La revoca di un Mandato di gestione implica la liquidazione degli investimenti registrati sul relativo Deposito Previdenza da parte della Fondazione e il trasferimento dei proventi della vendita, al netto delle spese e di eventuali oneri, su di un Conto Previdenza tenuto per conto dell'Intestatario. Fatte salve eventuali disposizioni del Regolamento di diverso tenore, la Fondazione può, a tal fine, aprire un nuovo Conto Previdenza per l'Intestatario su cui trasferire i proventi rispettivamente registrare il risultato della vendita degli investimenti.

## **7. Durata ordinaria della previdenza**

- 7.1. La Convenzione termina, di regola, con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS, ma in ogni caso con il decesso dell'Intestatario. Se egli dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. L'Intestatario ha il diritto di richiedere lo scioglimento della Convenzione al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria. L'avere di previdenza viene versato all'Intestatario, rispettivamente al/i beneficiario/i. Il ritiro dell'avere previdenziale implica la liquidazione degli eventuali investimenti registrati sul Deposito Previdenza; è escluso il trasferimento di detti investimenti, segnatamente verso altri istituti. È inoltre escluso il pagamento dell'avere previdenziale senza il consenso della Fondazione.
- 7.2. Qualora entro trenta giorni lavorativi dalla scadenza ordinaria della Convenzione per raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS oppure a seguito del decesso dell'Intestatario la Fondazione non riceva precise istruzioni per il trasferimento dell'avere previdenziale su un conto privato, la Fondazione è autorizzata a revocare il Mandato di gestione e vendere gli eventuali investimenti registrati sul Deposito Previdenza e ad accreditarne il ricavato, al netto delle spese e di eventuali oneri, unitamente all'avere registrato sul Conto Previdenza, su un conto corrente ordinario intestato alla Fondazione, aperto presso la Banca in favore dell'Intestatario, alle usuali condizioni di remunerazione dei conti correnti. La Fondazione ha inoltre il diritto di procedere conformemente alle disposizioni legali in materia di mora del creditore (artt. 91 e seg. CO).

## **8. Prelevamento anticipato, scioglimento della convenzione**

- 8.1. Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile, segnatamente se il rapporto di previdenza è sciolto, per uno dei seguenti motivi:
- l'Intestatario beneficia di una rendita intera d'invalidità dall'assicurazione federale d'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
  - l'Intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
  - l'Intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
  - l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'art. 5 della Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, al pagamento in contanti.
- 8.2. La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:
- l'acquisto o per la costruzione di un'abitazione per uso proprio;
  - l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
  - la restituzione di mutui ipotecari.
- 8.3. Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Un prelevamento anticipato a seguito dell'inizio di una nuova attività indipendente di genere diverso giusta la cifra 8.1 lettera c) deve essere richiesto al più tardi entro sei mesi dall'inizio di tale nuova attività.
- 8.4. Per quanto riguarda in particolare il Deposito Previdenza, un versamento anticipato degli averi di previdenza conformemente alle cifre 8.1–8.3 implica la liquidazione (parziale o totale) degli investimenti registrati nel Deposito Previdenza. Una richiesta scritta di liquidazione totale degli investimenti dell'Intestatario vale quale revoca del Mandato di gestione. È escluso il trasferimento di detti investimenti, segnatamente verso altri istituti.

## 9. Ordine di successione dei beneficiari

- 9.1. Sono considerati beneficiari le persone seguenti:
- in caso di vita, l'Intestatario;
  - dopo la sua morte, le persone sotto elencate nell'ordine seguente:
    - il coniuge o il partner registrato superstite;
    - i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
    - i genitori;
    - i fratelli e le sorelle;
    - i rimanenti eredi.
- 9.2. L'Intestatario può, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione, designare come beneficiario una o più persone indicate alla cifra 9.1 lettera b) punto 2 e precisare i diritti di ognuno. Le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, devono pure essere comunicati alla Fondazione in forma scritta. L'Intestatario ha altresì il diritto, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione, di modificare l'ordine dei beneficiari di cui ai punti da 3 a 5, e di precisarne i rispettivi diritti. Qualora l'Intestatario non precisi i diritti dei beneficiari, se in un gruppo figurano diversi beneficiari, la Fondazione suddivide l'aver di previdenza in parti uguali in base al loro numero.

## 10. Esigibilità, corresponsione dell'aver previdenziale

- 10.1. Al verificarsi di una delle circostanze d'estinzione ai sensi della cifra 7, rispettivamente di scioglimento anticipato giusta la cifra 8, l'intero avere di previdenza dell'Intestatario, compresi i diritti in eventuali strumenti finanziari, diventa esigibile e si realizza il diritto del/i beneficiario/i di cui alla cifra 9 di richiedere alla Fondazione la corresponsione dell'aver previdenziale.
- 10.2. Per i pagamenti conformemente alla cifra 8.1 lettere da c) a d) nonché quelli di cui alla cifra 8.2, gli Intestatari coniugati o che vivono in un'unione registrata, devono notificare alla Fondazione il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. L'Intestatario e/o, a seconda del caso, il beneficiario ha, nei confronti della Fondazione, l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'aver previdenziale e di presentare la documentazione e le prove richieste. La Fondazione si riserva il diritto di procedere ad ulteriori chiarimenti. In caso di controversie circa la persona dell'avente diritto, la Fondazione è autorizzata a depositare l'aver previdenziale conformemente agli artt. 96, 472 e segg. CO.
- 10.3. Le modalità di versamento dell'aver previdenziale depositato sul Conto Previdenza e/o sul Deposito Previdenza sono indicate - in caso di estinzione della previdenza - alla cifra 7, rispettivamente - in caso di scioglimento anticipato - alla cifra 8.
- 10.4. La prestazione viene versata esclusivamente sotto forma di capitale e viene pagata una volta evase le pratiche amministrative da parte della Fondazione, di principio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa domanda corredata dalla documentazione completa richiesta dalla Fondazione. Nelle casistiche di prelievo anticipato indicate all'art. 8 il versamento viene invece effettuato al più presto 35 giorni dal ricevimento della relativa domanda corredata dalla documentazione completa richiesta dalla Fondazione.
- 10.5. La corresponsione dell'aver previdenziale è soggetta all'obbligo di notifica, in conformità alla Legge federale sull'imposta preventiva. Per i pagamenti che ai sensi delle disposizioni di Legge sono soggetti all'Imposta alla fonte, questa viene dedotta.

## 11. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

- 11.1. Cessioni, compensazioni e costituzioni in pegno di diritti a prestazioni sono nulle se operate prima dell'esigibilità. Resta riservato l'art. 30b LPP. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi di riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario, in caso contrario la compensazione è nulla (art. 4 cpv. 1 OPP 3 / art. 39 LPP).
- 11.2. La costituzione in pegno del capitale di previdenza o del diritto alle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione è possibile in base all'art. 30b LPP e art. 331d CO nonché agli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Se l'Intestatario è coniugato, per la costituzione in pegno è necessaria l'autorizzazione scritta del coniuge o del partner registrato.
- 11.3. L'Intestatario può cedere, ovvero il giudice può assegnare, in tutto o in parte l'aver previdenziale al coniuge o al partner registrato qualora il regime dei beni sia sciolto a seguito di divorzio o di altra causa (escluso il decesso). Fatto salvo l'art. 3 OPP 3, l'importo da trasferire è versato all'istituto di previdenza indicato dal coniuge o ad altro istituto ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 OPP 3. Tale principio si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata).

## III. Comunicazioni, controlli e modifiche

### 12. Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali

- 12.1. Ogni modifica dell'indirizzo e dei dati personali dell'Intestatario va immediatamente notificata per iscritto alla Fondazione. **Tutti i rischi e le conseguenze derivanti da un'insufficiente, tardiva o imprecisa indicazione dell'indirizzo e dei dati personali** sono integralmente ed esclusivamente a carico dell'Intestatario e/o dei beneficiari giusta la cifra 9.
- 12.2. L'Intestatario deve garantire il mantenimento del contatto con la Fondazione, se del caso comunicando a quest'ultima per iscritto il nome di una persona di fiducia da contattare qualora non fosse possibile prendere contatto con l'Intestatario. Sono, inoltre, applicabili le disposizioni previste dalle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) per il trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere.

### 13. Comunicazioni, certificato, elaborazione dei dati e loro utilizzo a fini di marketing

- 13.1. Ogni comunicazione e l'invio della documentazione all'Intestatario da parte della Fondazione avviene in forma scritta all'ultimo indirizzo noto alla Fondazione.
- 13.2. L'Intestatario riceve annualmente dalla Fondazione, oltre alla consueta documentazione, anche uno speciale certificato con l'indicazione dei depositi effettuati (attestazione fiscale).
- 13.3. La Fondazione, in collaborazione con la Banca, può dare all'Intestatario di un Conto Previdenza la possibilità di integrare la sua previdenza personale con la stipula di un'assicurazione di rischio con obiettivo di risparmio, aderendo a una corrispondente assicurazione collettiva che la Banca, secondo il proprio apprezzamento, può aver stipulato con una compagnia di assicurazione svizzera autorizzata e sorvegliata dalla FINMA. In questo caso l'Intestatario autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a consegnare o inoltrare, su propria iniziativa e senza invito in tal senso da parte della Banca o della compagnia di assicurazione, tutti i documenti e le informazioni riguardanti il suo Conto Previdenza alla compagnia di assicurazione corrispondente o alla Banca a disposizione della compagnia di assicurazione, nella misura in cui la Fondazione lo reputi necessario per l'esecuzione di una tale assicurazione, in particolare per la determinazione dell'ammontare del premio, di una prestazione assicurativa o dei beneficiari.

13.4 L'Intestatario autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a trasmettere i suoi dati personali alla Banca, alle banche depositarie, nonché ai rispettivi mandatari, per fornire i servizi che egli ha richiesto e/o per sottoporli prodotti e servizi di previdenza offerti dalla Fondazione e/o prodotti e servizi bancari, finanziari e di previdenza offerti dalla Banca.

#### 14. Controllo delle firme, legittimazione

14.1 L'identità dell'Intestatario viene verificata sulla base della firma apposta sulla convenzione di previdenza. Resta tuttavia riservato il diritto della Fondazione di richiedere all'Interessato di legittimarsi mediante presentazione di documentazione ufficiale.

14.2 Tutti i danni derivanti dal mancato riconoscimento di carenze di legittimazione e/o di falsificazioni sono interamente a carico dell'Intestatario, a meno che alla Fondazione, rispettivamente alla Banca che agisce per conto di quest'ultima, non sia imputabile una colpa grave. Al riguardo si applicano, inoltre, le previsioni contrattuali indicate nelle Condizioni generali della Banca per quanto concerne la verifica dei poteri di firma.

#### 15. Reclami

La documentazione ricevuta dall'Intestatario e/o da un beneficiario giusta la cifra 9 sono ritenute approvate se nessun reclamo è notificato alla Fondazione entro trenta giorni.

#### 16. Modifiche

Eventuali modifiche alle rispettive disposizioni legali (leggi, ordinanze, ecc.) che stanno alla base del Regolamento, o cui il Regolamento rinvia, restano riservate. Tali modifiche saranno applicabili al Regolamento e alla Convenzione a partire dalla loro entrata in vigore, anche senza comunicazione agli Intestatari da parte della Fondazione.

#### 17. Commissioni

Per la tenuta, la custodia e la gestione degli averi previdenziali, così come per le elaborazioni speciali, la Fondazione può addebitare delle commissioni all'Intestatario. Tali commissioni sono stabilite dalla Fondazione e vengono comunicate in modo adeguato all'Intestatario, segnatamente tramite pubblicazione sul sito internet della Banca.

### IV. Organizzazione

#### 18. Patrimonio della Fondazione

18.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio libero e da quello vincolato. Il patrimonio libero si compone del capitale iniziale e d'eventuali altri conferimenti della Fondatrice, donazioni di terzi e dei redditi prodotti da detto patrimonio. Inoltre, i capitali di previdenza che in mancanza di beneficiari non dovessero essere versati, saranno attribuiti al patrimonio libero della Fondazione.

18.2 Il patrimonio vincolato è composto dai contributi e dagli apporti degli Intestatari, dagli investimenti in strumenti finanziari acquisiti per conto degli Intestatari e dai redditi e utili da capitale prodotti da detto patrimonio.

18.3 Il patrimonio della Fondazione è destinato esclusivamente e irrevocabilmente allo scopo previdenziale ai sensi dell'art. 3 degli Statuti della Fondazione.

#### 19. Consiglio di Fondazione

19.1 Il Consiglio di Fondazione si autocostruisce. Esso elegge un Presidente ed un Vicepresidente fra i suoi membri e designa un Segretario, che non deve necessariamente essere un membro

del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione in carica pro tempore nomina, inoltre, il membro del Consiglio di Fondazione indipendente in ossequio alle disposizioni adottate dalla Fondazione a tale riguardo.

19.2 Il Consiglio di Fondazione è convocato, secondo necessità o se uno dei suoi membri lo richiede e, in ogni caso, almeno una volta l'anno, dal Presidente o, se impedito, dal Vicepresidente o da altro membro del Consiglio. La presidenza delle sedute del Consiglio di Fondazione è esercitata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice-Presidente o da un altro membro del Consiglio.

19.3 Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare quando la maggioranza dei suoi membri è presente alle sedute. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. Le delibere possono anche essere adottate per via di circolazione. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente. La decisione di scioglimento della Fondazione richiede la maggioranza dei tre quarti dei membri del Consiglio di Fondazione.

19.4 Sulle discussioni e sulle delibere è tenuto un verbale. Esso è firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Fondazione o, in caso di loro impedimento, da uno o due altri membri del Consiglio che ne facciano le veci. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le nomine, se il caso lo richiede, avvengono in forma segreta.

19.5 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione decide sulla distribuzione del patrimonio libero, con riserva del consenso dell'autorità di vigilanza. Il patrimonio vincolato, che rimane in ogni caso vincolato allo scopo originario della medesima, viene liquidato e ripartito dal Consiglio di Fondazione fra i singoli Intestatari in funzione delle loro quote di partecipazione. In nessuna circostanza il patrimonio vincolato della Fondazione può ritornare alla società fondatrice o essere utilizzato, interamente o parzialmente, a suo profitto.

#### 20. Esercizio e conti annuali

L'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile. I conti annuali vengono chiusi al 31 dicembre.

#### 21. Modifica del Regolamento

La Fondazione ha facoltà di modificare il presente Regolamento in ogni momento e di sua iniziativa. Le modifiche soggiacciono all'approvazione dell'autorità di vigilanza e vengono comunicate all'Intestatario in modo appropriato.

### V. Disposizioni finali

#### 22. Diritto applicabile, foro competente

22.1 Tutti i rapporti giuridici dell'Intestatario con la Fondazione sono soggetti al diritto svizzero.

22.2 Per qualsiasi contestazione a dipendenza dell'interpretazione o dell'applicazione delle disposizioni del Regolamento e/o della Convenzione il foro competente è quello previsto dall'art. 73 cpv. 3 LPP.

#### 23. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2019.